



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE
PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

Approvato con D.C.C n. 58 del 28/07/2021

Regolamento del Garante per i diritti delle persone disabili Comune di San Miniato

INDICE

- ART.1 Istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili Finalità
- ART. 2 Caratteristiche generali e destinatari
- ART. 3 Ambito di azione del Garante
- ART. 4 Nomina e requisiti
- ART. 5 Incompatibilità
- ART. 6 Durata
- ART. 7 Trattamento economico
- ART. 8 Funzioni
- ART. 9 Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva
- ART. 10 Raccordo fra gli organi politici e uffici Comunali
- ART. 11 Attività di verifica e controllo
- ART. 12 Struttura di supporto
- ART. 13 Trasparenza, Privacy e tutela dei dati

Articolo 1 Istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili – Finalità

Presso il Comune di San Miniato è istituito il "*Garante per i diritti delle persone disabili*", di seguito denominato "*Garante*", con lo scopo di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l'Amministrazione comunale al superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono mobilità, piena inclusione sociale nonché pari dignità e opportunità favorendo l'autonomia personale e l'integrazione sociale.

Articolo 2 Caratteristiche generali e destinatari

1. Il Garante è un organo uni-personale che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
2. L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito.
3. Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

Articolo 3 Ambito di azione del Garante

1. Il Garante esercita la sua attività nei confronti:
 - di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali;
 - degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposti al suo controllo o vigilanza;
 - delle organizzazioni, delle istituzioni e delle società cui il Comune di San Miniato, a qualsiasi titolo, partecipi;
 - di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato – direttamente o indirettamente - la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.
2. Anche nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, ma comunque presenti e/o operanti sul territorio comunale, il Garante può svolgere funzioni di informazione, promozione di buone pratiche o segnalazione.

Articolo 4 Nomina e Requisiti

1. Il Garante per i diritti delle persone disabili è nominato su proposta del Consiglio Comunale all'interno di una lista di nominativi che offrono garanzia di probità,

indipendenza, obiettività e serenità di giudizio raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico o manifestazione di interesse.

2. Il Sindaco provvede alla nomina del Garante con proprio provvedimento.

3. La lista dei nominativi è formata a seguito di candidatura spontanea

4. I candidati devono possedere una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività e/o delle politiche di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone, nonché esperienza in ambito di inclusione sociale e/o pari opportunità.

Articolo 5 Incompatibilità

Il Garante non può esercitare, o aver esercitato nei 2 anni precedenti la nomina, impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.

Articolo 6 Durata

1. L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato.

2. Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia come dovuto al proprio dovere, o nel caso in cui il suo comportamento danneggi l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 Trattamento economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.

2. Al Garante sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale dell'Ente.

Articolo 8 Funzioni

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità, dettagliate agli articoli successivi:

1.a promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva;

1.b supporto all'attività dell'Amministrazione comunale attraverso il raccordo fra organi politici e uffici amministrativi;

1.c verifica e controllo nelle materie che afferiscono le disabilità nell'ambito delle competenze comunali.

2. Il Garante, inoltre, esercita tutte quelle funzioni propositive e consultive in materia di disabilità che l'Amministrazione Comunale deciderà di demandargli.

Articolo 9 Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

Il Garante promuove azioni informative e formative e forme di collaborazione interistituzionali quali:

1. ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;

2. attività di formazione dirette a soggetti e/o organizzazioni pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

3. forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione

di studi e ricerche sul tema;

4. forme di raccordo con Organismi di tutela della popolazione disabile presenti sul territorio;

5. forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche, sia dei servizi erogati da queste ultime.

Articolo 10 Raccordo fra organi politici e uffici amministrativi

1. Il Garante:

1.a si rapporta con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di programmare le proprie attività e svolgere al meglio le proprie funzioni.

1.b collabora con l'Amministrazione Comunale al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa e, soprattutto, al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie.

1.c svolge la funzione di raccordo fra Amministrazione Comunale e Uffici amministrativi;

1.d presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale sulle attività e sulle iniziative intraprese e che intende intraprendere.

2. Per questo il Garante:

2.a rivolge ai responsabili degli enti di cui all'art. 3 comma 1 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;

2.b collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti sul territorio comunale;

2.c esprime pareri e formula proposte agli organi comunali in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità;

2.d propone al Sindaco la sottoscrizione di protocolli di intesa o di accordi o la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini/e utili a migliorare le condizioni delle persone con disabilità, come pure la costituzione di tavoli tecnici con uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da attività di competenza, per la risoluzione di problematiche rilevate;

2.e vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, richiedendo l'eliminazione di quelle esistenti;

2.f informa gli uffici competenti sulle eventuali problematiche di mobilità e accessibilità, rilevate in autonomia durante l'attività di vigilanza o su segnalazione;

Articolo 11 Attività di verifica e controllo

1. Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:

1.a accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 (inclusa la Società della Salute) e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità;

1.b richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed

acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili;

Articolo 12 Struttura di supporto

Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente disciplinare e per le funzioni di segreteria, il Garante è assistito dagli uffici che, nell'ambito dell'organizzazione strutturale dell'Ente, sono chiamati ad occuparsi di barriere Architettoniche, Accessibilità e Tutela delle persone con disabilità, Sociale o da altro Ufficio di volta in volta individuato dal Segretario Generale, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

Articolo 13 Trasparenza, Privacy e tutela dei dati

1. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. Della relazione annuale verrà data ampia pubblicità.
2. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.
3. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.